

**BREVI INDICAZIONI SU COME REDIGERE  
UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

# 1. Potestà legislativa: soggetti che la esercitano e tipologie

L'ordinamento giuridico italiano attribuisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa:

- 1) allo **Stato**, che esercita la funzione legislativa **esclusiva**;
- 2) alle **Regioni**, che esercitano la potestà **concorrente** e quella **residuale**.

## **Limiti**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto:

- della Costituzione;
- dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

A stylized, colorful illustration of a government building with three towers and flags (blue, white, red, and green). In the foreground, there is a map of Italy in shades of green and yellow, and a document with red and blue markings. The background consists of soft, light blue clouds.

## **2. Potestà esclusiva dello Stato**


Lo Stato esercita la potestà esclusiva - ossia può intervenire solo una legge statale - nell'elenco di materie contenuto nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

The background features a stylized illustration of a group of people, possibly representing a parliament or a group of citizens, holding various flags. In the foreground, there is a large, semi-transparent map of Italy. The overall theme is related to Italian law and governance.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- 
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- 
- n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

### 3. Potestà concorrente e residuale delle Regioni

La potestà legislativa delle regioni a Statuto ordinario (tra queste il Piemonte), ai sensi dell'articolo 117 Cost. è di due tipi:

- a) **concorrente**, (art. 117, comma 3), ovvero nella disciplina di materie determinate legiferano sia lo Stato (dettando i principi fondamentali della materia) sia la Regione (con norme di dettaglio, nei limiti dei principi fondamentali dettati dallo Stato);
- b) **residuale** (art. 117, comma 4), che spetta in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (le leggi regionali hanno la stessa efficacia delle leggi dello Stato e si sostituiscono a esse).

## 4. Potestà concorrente delle Regioni

Nelle materie di legislazione **concorrente** spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute; alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

## 5. Giudizio di costituzionalità delle leggi

Il Governo, quando ritenga che la legge regionale abbia disciplinato materie appartenenti allo Stato può promuovere

- **la questione di legittimità costituzionale (ricorso in via principale)** dinanzi alla Corte costituzionale.



entro **sessanta giorni** dalla pubblicazione della legge regionale sul Bollettino Ufficiale (cfr. art.127 Cost.).


N.B. La legge regionale potrebbe comunque arrivare al giudizio della Corte costituzionale qualora la questione di legittimità sia prospettata ed accolta nel corso di un giudizio davanti a un giudice (**ricorso in via incidentale**).

## 6. Proposta di legge al Parlamento

Se si intende intervenire in una materia che **non** rientra nella competenza regionale ⇒ **si può presentare una proposta di legge al Parlamento.**

**Articolo 121 Costituzione, comma 2**

Il Consiglio regionale esercita le **potestà legislative attribuite alla Regione** e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. **Può fare proposte di legge alle Camere.**

The background features a stylized illustration of a regional parliament building with three flags (blue, Italian tricolor, and red-white-blue) flying from its facade. In the foreground, a hand is shown holding a pen, poised to sign a document. Below the hand, a map of a region is visible, with various colored areas representing different municipalities or provinces. The entire scene is set against a backdrop of soft, light blue clouds.

## 7. Predisposizione di una proposta di legge regionale: limiti di contenuto

Per preparare una proposta di legge regionale occorre in primo luogo rispettare i **limiti** e le **materie** (competenza legislativa concorrente o residuale regionale) entro cui essa può operare.

## La proposta di legge regionale:

- non può andare contro:
  - **le norme della Costituzione (limite costituzionale),**
  - **i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi comunitari,**
  - **i principi fondamentali riservati allo Stato,** per le materie di legislazione concorrente;
- può riguardare solo attività e comportamenti che si svolgono nell'ambito del territorio regionale piemontese (**limite territoriale**);
- non può regolare **rapporti di diritto privato** (rapporti fra persone, diritto di famiglia), **ma può riguardare interventi, e i conseguenti rapporti, fra regione ed altri soggetti** (cittadini, enti locali, altri organismi ecc.);
- **non può disporre sanzioni penali** (reclusione, multa, arresto, ammenda), **ma può stabilire sanzioni amministrative** (pagamento di somme secondo specifiche procedure).

## **8. Predisposizione di una proposta di legge regionale**

### ***Organo competente***

L'articolo 121, comma 2, della Costituzione individua nel Consiglio regionale l'organo competente a esercitare le **potestà legislative attribuite alla Regione.**

La fase dell'iniziativa delle leggi regionali è affidata dall'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte:


- alla Giunta regionale;
- ai Consiglieri regionali;
- ad almeno 5 Consigli comunali piemontese o uno o più consigli che rappresentano 25.000 elettori;
- ad ogni consiglio provinciale piemontese;
- a 8.000 elettori.

## 9. Qualche suggerimento tecnico

***Chi - Cosa - Perché - In quale modo -  
Con quali mezzi - Dove - Quando***

Scrivere una proposta di legge significa, in sintesi, prendere in considerazione un problema che ci sta a cuore ed elaborare una ipotesi di soluzione che contenga:

- ↳ **chi** deve attuare una certa azione (regione, comuni, province, associazioni ...) e chi sono i destinatari o i beneficiari della legge;
- ↳ **che cosa** fare, eventualmente indicando serie di azioni collegate tra loro o azioni alternative (finanziamenti, progetti, contributi);
- ↳ **perché** (a quale scopo, con quali risultati attesi) si deve agire, spiegando sinteticamente qual è la finalità della legge;

- 
- **in quale modo** (cioè con quale procedimento, attraverso quali passaggi) deve essere attuata o svolta l'azione;
  - **con quali mezzi** si pensa di poter agire, quali risorse si ritiene di potere o dovere impiegare;
  - **dove** (cioè su quale territorio) agire (se regionale o nazionale);
  - **quando** si vuole che la legge diventi efficace, ossia quando si vuole che inizi ad esplicare i propri effetti. Le possibilità sono: subito (dichiarazione d'urgenza), quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino o un termine superiore, espressamente indicato, che si ritiene più opportuno rispetto ai contenuti e alle finalità della legge.

## 9. La formulazione dell'articolato

La proposta di legge:

- deve essere redatta in **forma di articoli**;
- ogni articolo **deve essere rubricato**, deve cioè avere un titolo esplicativo del contenuto della disposizione;
- deve essere accompagnata da una **relazione illustrativa**;

Qualora preveda **impegni di spesa**:

- deve essere corredata da un **articolo finanziario** che quantifica i costi e le modalità di copertura;
- deve essere accompagnata da una **relazione tecnico-finanziaria** esplicativa.

## 10. La formulazione dell'articolato (continua)

- Le proposte di legge **sono "precetti"**, cioè disposizioni che possono obbligare, vietare, regolare, consentire, stabilire una finalità ad un'azione o ad una serie di azioni.
- Le proposte di legge **non sono proclami**, prediche, enunciazioni generiche di finalità che non trovano poi puntuale traduzione in un "precetto".

• **Gli articoli sono proposizioni** nelle quali si traducono, nel modo più semplice e schematico possibile, i punti dell'ipotesi di soluzione di un problema



**Evitare** introduzioni, premesse, proclamazioni di principio, dichiarazioni di intenzioni, ecc.

• **I verbi vanno sempre coniugati al presente** (anche nei periodi ipotetici, dove è, ad esempio, possibile sostituire la congiunzione "qualora", che richiede il congiuntivo, con la congiunzione "se", che ammette l'uso dell'indicativo presente).

## 11. La formulazione dell'articolato: un esempio

Si propone uno **schema** puramente orientativo, in cui si tiene conto anche dell'indicazione a limitare a cinque gli articoli della legge:

Art. 1  
(Finalità)

Indicare **la finalità che la legge vuole perseguire** (dispone, contribuisce, organizza, sostiene, finanzia, ecc.) e a quali principi si ispira.

Art. 2  
(...)

Indicare **a quali soggetti** (con quali caratteristiche, con quali requisiti, ecc.) sono indirizzate le azioni di cui all'articolo 1.

Art. 3

(...)

Delineare **il procedimento attraverso il quale i soggetti di cui all'articolo 2 possono chiedere gli interventi o i modi** con i quali la Regione realizza gli interventi (es.: la domanda per ottenere i benefici deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla legge o da successivo regolamento di Giunta o provvedimento di attuazione - deve pervenire all'ufficio competente che predispone una graduatoria e assegna i contributi fino a esaurimento dei fondi stanziati).

Art. 4

(...)

**Incaricare la Giunta, che deve attuare la legge**, di fornire informazioni sul raggiungimento dei risultati raggiunti (c.d. clausole valutative).

[Queste informazioni sono utili per conoscere i tempi e i modi di attuazione della legge, le conseguenze per i destinatari diretti e per tutti i cittadini della Regione, nonché per valutare se occorre apportare delle modifiche al testo del provvedimento per raggiungere i risultati previsti dalla legge nella sua formulazione originaria.]



## Art. 5

### *(Norma finanziaria)*

Indicare, se la proposta comporta una spesa, **la somma** che si intende stanziare per dare attuazione alla legge. Tale importo, che deve essere compatibile con il bilancio regionale, va definito in modo da risultare proporzionato agli scopi di cui all'articolo 1 e al numero di soggetti richiedenti o destinatari di cui all'articolo 2.

# 12. Il procedimento legislativo ordinario

## Presentazione e assegnazione del progetto di legge

Ai sensi dell'**articolo 82** del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte ogni progetto di legge deve essere:

- accompagnato da una relazione illustrativa e, se il progetto comporta maggiori spese, da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri;
- sottoscritto da chi lo presenta (in caso di più proponenti è indicato il primo firmatario);
- annunciato al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione;
- assegnato dal Presidente del Consiglio alle commissioni competenti.

L'**articolo 26** del Regolamento affida al Presidente del Consiglio il compito di individuare la commissione, o le commissioni, responsabili dell'iter del provvedimento.

### **13. Il procedimento legislativo ordinario: continua**

Dopo l'assegnazione la proposta di legge è:

- esaminata nella competente commissione;
- licenziata dalla commissione;
- iscritta all'ordine del giorno dell'Aula;
- discussa e approvata dall'Aula;
- promulgata dal Presidente della Giunta regionale;
- pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

## 14. Competenze delle Commissioni

L'articolo 22 del Regolamento interno istituisce, in seno al Consiglio, sei Commissioni permanenti, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- ▀ **I Commissione:** Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali; affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità, polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.
- ▀ **II Commissione:** Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.
- ▀ **III Commissione:** Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.

A stylized, colorful illustration in the background shows several figures holding flags. The figures are rendered in a simplified, blocky style. The flags are in various colors, including blue, red, and green. The overall composition is layered and semi-transparent, creating a sense of depth and movement. The colors are vibrant and the style is modern and graphic.

▀ **IV Commissione:** Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.

▀ **V Commissione:** Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.

▀ **VI Commissione:** Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

A stylized, colorful illustration of a legislative chamber, likely the Italian Chamber of Deputies, with a map of Italy in the foreground and a quill pen on the right. The background features a large, light blue cloud-like shape. The text is overlaid on this background.

## 15. Istruttoria in Commissione

- Illustrazione del proponente;
- Dibattito generale;
- Discussione dell'articolato e degli eventuali emendamenti.

## 16. Emendamenti

Ai sensi dell'**articolo 84** del Regolamento interno:

- gli emendamenti debbono essere **presentati almeno 24 ore prima della seduta** indetta per la discussione del provvedimento al quale si riferiscono e comunque prima dell'inizio dell'esame degli articoli. Essi sono comunicati ai Consiglieri e distribuiti all'inizio della seduta.
- è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo tale termine **qualora siano presentati da un rappresentante della Giunta, o dai relatori del provvedimento, o da almeno 3 Presidenti di Gruppo, oppure siano relativi ad atti iscritti nel corso della seduta.**

## 17. Votazione in Commissione

Ai sensi dell'**articolo 40** del Regolamento interno:

- ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio;
- il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.

## 18. Parere della Commissione Bilancio

Ai sensi dell'**articolo 34** del Regolamento:

- ▶ ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.
- ▶ Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere *positivo*, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere il progetto al Consiglio. Nel caso di parere *negativo*, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

## **19. Parere della Commissione Bilancio: continua**

- Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.
- Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

## 20. Conclusione dell'esame in Commissione

Sui progetti di legge esaminati in Commissione viene nominato un **relatore**, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.

In casi particolari possono essere nominati più relatori.

È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Il Presidente della Commissione trasmette al Presidente del Consiglio il testo del provvedimento licenziato, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata.

## 21. Approvazione della legge in Aula consiliare

Dopo il licenziamento della Commissione, il provvedimento viene esaminato in Aula consiliare.

La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi e ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.


Ogni Consigliere esprime esclusivamente il proprio voto.

La fase di approvazione in Aula consiliare non si svolge qualora il progetto di legge sia stato assegnato ad una commissione in **sede legislativa**.

## 22. Promulgazione e pubblicazione della legge

L'**articolo 47** dello Statuto stabilisce che la legge regionale:

- ▶ sia **promulgata** dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione;
- ▶ sia **publicata** entro dieci giorni dalla promulgazione;
- ▶ **entri in vigore** il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

A stylized, colorful illustration of a castle with three towers and flags (blue, white, red, and blue) flying from the top. The castle is set against a background of blue and white clouds. In the foreground, there is a green map of Italy, a stack of books, and a document with a red square. The overall style is modern and graphic.

## Per approfondimenti

- [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it)

- ✓ **Arianna**

- ✓ **Dossier Virtuale**

- ✓ **Infoleg**